C/2024/7197

29.11.2024

Comunicazione della Commissione pubblicata in applicazione dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nel caso AT. 40728 – Corning

(C/2024/7197)

1. Introduzione

(1) Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato ([1]), la Commissione - qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un'infrazione e qualora le imprese interessate propongano impegni tali da rispondere alle preoccupazioni espresse nei loro confronti dalla Commissione nella valutazione preliminare - può, mediante decisione, rendere detti impegni obbligatori per le imprese. La decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e concludere che l'intervento della Commissione non è più giustificato. A norma dell'articolo 27, paragrafo 4, dello stesso regolamento, la Commissione pubblica un'esposizione sommaria dei fatti e il contenuto essenziale degli impegni. Le parti interessate possono presentare osservazioni entro il termine stabilito dalla Commissione.

2. Sintesi del caso

(2) Il 6 novembre 2024 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004, del 7 aprile 2004, nei confronti di Corning Incorporated («Corning») e ha adottato una valutazione preliminare ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 («valutazione preliminare») relativa a una presunta infrazione dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»). La presunta infrazione riguarda il vetro alcalino-alluminosilicato («vetro Alkali-AS»), un tipo di vetro resistente alla rottura utilizzato principalmente come vetro protettivo per dispositivi elettronici portatili quali telefoni cellulari, tablet e smartwatch. Esistono due sottotipi di vetro Alkali-AS pertinenti sotto il profilo commerciale: il vetro in alluminosilicato di litio («vetro LAS») e il vetro in alluminosilicato di sodio («vetro NAS») ([2]).

(3) Secondo la valutazione preliminare, Corning esercita una posizione dominante sul mercato mondiale della fornitura di vetro Alkali-AS, ad esclusione dei prodotti in vetro Alkali-AS utilizzati da Apple Inc. («Apple»), e sul potenziale mercato mondiale della fornitura di vetro LAS, ad esclusione dei prodotti in vetro LAS utilizzati da Apple. Nella valutazione preliminare la Commissione esprime la preoccupazione che Corning possa aver abusato di tale posizione dominante negoziando accordi esclusivi con i costruttori di apparecchiature originali ([3]), in particolare quelli di dispositivi portatili, e con i rifinitori ([4]), escludendo così dal mercato i produttori di vetro concorrenti. Gli elementi di prova contenuti nel fascicolo della Commissione indicano che il comportamento di Corning si protrae almeno dal 2016.

(4) Le pratiche di negoziazione di accordi esclusivi di Corning con i costruttori di apparecchiature originali comprendono: i) obblighi di approvvigionamento esclusivo, in base a cui i costruttori devono rifornirsi da Corning per una quota elevata della loro domanda di vetro Alkali-AS o LAS; ii) sconti subordinati al rispetto degli obblighi di approvvigionamento esclusivo; iii) clausole inglesi, che obbligano i costruttori a riferire a Corning eventuali offerte competitive di produttori di vetro concorrenti e consentono loro di accettare tali offerte solo se Corning non ne eguaglia il prezzo.

([1]) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Dal 1° dicembre 2009 gli articoli 101 e 102 TFUE sostituiscono rispettivamente gli articoli 81 e 82 del trattato CE, senza modificarne la sostanza. Ai fini del presente avviso i riferimenti agli articoli 101 e 102 TFUE sono da intendersi, se del caso, come riferimenti agli articoli 81 e 82 del trattato CE.

([2]) La «N» di NAS sta per Natrium, il nome latino del sodio.

([3]) Fabbricanti che producono e vendono con i propri marchi prodotti che incorporano vetro Alkali-AS e vetroceramica trasparente; le vetroceramiche sono materiali ceramici formati mediante un processo di nucleazione e cristallizzazione controllato del vetro («vetroceramica trasparente»).

([4]) Imprese che lavorano il vetro grezzo fornito da produttori di vetro. La lavorazione comprende, tra l'altro, la tempra chimica del vetro grezzo, la lucidatura, la molatura, l'acidatura, la curvatura dei bordi, ecc.

(5) Le pratiche di negoziazione di accordi esclusivi di Corning con i rifinitori comprendono obblighi di acquisto esclusivo, che prevedono che i rifinitori debbano acquistare da Corning la loro intera o quasi intera domanda di vetro Alkali-AS o LAS che corrisponde a determinati parametri (tali parametri sono definiti in modo da coprire la maggior parte dei prodotti di vetro LAS sul mercato).

3. **Contenuto essenziale degli impegni proposti**

(6) Pur non concordando con la valutazione preliminare della Commissione, Corning ha proposto di assumere impegni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 al fine di rispondere alle riserve della Commissione in materia di concorrenza.

(7) Gli impegni sono sinteticamente esposti di seguito e sono integralmente pubblicati in lingua inglese sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo:

https://ec.europa.eu/competition-policy/index_en

(8) Gli impegni si applicano alle protezioni dei dispositivi elettronici portatili e dei computer portatili a schermo tattile fabbricati con vetro Alkali-AS (compresi sia il vetro LAS che il vetro NAS) e con vetroceramica trasparente, comprese le protezioni in vetro flessibile per dispositivi pieghevoli. Nei contratti in corso con i costruttori e i rifinitori, Corning si impegna a rinunciare a tutti gli accordi esclusivi elencati ai precedenti paragrafi (4) e (5). Nei contratti futuri Corning si impegna a non utilizzare tali clausole o clausole analoghe aventi lo stesso effetto. Inoltre si applicano le disposizioni seguenti:

(a) Accordi con i costruttori di apparecchiature originali: per quanto riguarda la domanda dei costruttori di apparecchiature originali nel SEE, Corning si impegna a non avvalersi di requisiti di acquisto (quindi 0 %) o vantaggi di prezzo (come riduzioni o sconti) subordinati al rispetto di tali requisiti. Per quanto riguarda la domanda dei costruttori di apparecchiature originali al di fuori del SEE, Corning non può:

— imporre a un costruttore di rifornirsi da Corning per oltre il 50 % della sua domanda combinata di protezioni in vetro NAS, vetro LAS e vetroceramica trasparente o condizionare i vantaggi di prezzo a tale requisito di fornitura (massimale complessivo);

— imporre a un costruttore di rifornirsi da Corning per oltre il 50 % della sua domanda di protezioni in vetro LAS o condizionare i vantaggi di prezzo a tale requisito di fornitura (massimale per il vetro LAS) né

— imporre a un costruttore di rifornirsi da Corning per oltre il 50 % della sua domanda di vetroceramica trasparente o condizionare i vantaggi di prezzo a tale requisito di fornitura (massimale per la vetroceramica trasparente).

(b) Accordi con i rifinitori: Corning non può imporre a un rifinitore di acquistare da Corning oltre il 50 % della sua domanda combinata di vetro NAS, vetro LAS e ceramica trasparente o condizionare i vantaggi di prezzo a tale requisito di acquisto (massimale complessivo). Nei limiti del massimale complessivo il rifinitore può scegliere liberamente la quantità dei diversi materiali di protezione che desidera acquistare da Corning per rispettare il massimale complessivo.

(9) Inoltre, per quanto riguarda la protezione dei suoi brevetti, Corning si impegna a citare in giudizio una parte (dinanzi agli organi giurisdizionali o mediante arbitrato) per violazione dei brevetti, ma non per violazione del contratto. Corning si impegna inoltre a non utilizzare alcun meccanismo previsto dal diritto contrattuale (penali contrattuali, estinzione anticipata del contratto, danni contrattuali, ecc.) per la protezione dei suoi brevetti. Queste disposizioni mirano a impedire a Corning di eludere il sistema di protezione dei brevetti e di far valere i propri attraverso restrizioni contrattuali.

(10) Per garantire che i partecipanti al mercato di tutto il mondo siano adeguatamente informati, Corning si è impegnata a trasmettere (insieme al testo degli impegni) una comunicazione di mercato ai principali portatori di interessi, dove illustrerà le riserve espresse dalla Commissione e sintetizzerà gli impegni in un linguaggio semplice. Corning si è impegnata a tradurre la comunicazione di mercato e il testo degli impegni in cinese mandarino e a trasmettere ai portatori di interessi cinesi sia la versione in inglese che in cinese mandarino.

(11) Gli impegni saranno applicabili a livello mondiale e resteranno in vigore per un periodo di nove anni a decorrere dalla data in cui Corning avrà ricevuto la notifica formale della decisione della Commissione a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003. Corning si impegna a nominare un fiduciario di controllo indipendente che verificherà il rispetto degli impegni e riferirà alla Commissione.

4. **Invito a presentare osservazioni**

(12) La Commissione, previo un test di mercato, intende adottare una decisione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, in cui dichiara vincolanti gli impegni sopra riassunti e pubblicati sul sito internet della direzione generale della Concorrenza.

(13) A norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione invita i terzi interessati a presentare osservazioni sugli impegni proposti. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro il 13 gennaio 2025. Le osservazioni contenenti informazioni che i terzi interessati ritengono segreti aziendali o di natura riservata vanno inviate anche in una versione non riservata in cui le parti non pubblicabili siano omesse e sostituite, a seconda dei casi, da una sintesi non riservata o dalla dicitura «segreti aziendali» oppure «riservato».

(14) I portatori di interessi sono invitati ad argomentare le risposte e le osservazioni formulate e a esporre i fatti fondamentali. In caso vengano individuati problemi relativi ad aspetti degli impegni proposti, la Commissione invita a suggerire una possibile soluzione.

(15) Le osservazioni possono essere inviate alla Commissione, specificando il riferimento **AT.40728 – Corning** per posta elettronica agli indirizzi COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu e COMP-E2-MAIL@ec.europa.eu, o per posta al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Antitrust
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË